

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 901

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1993

Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti,
distrutti o smarriti

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo vigente dell'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, preclude la possibilità di effettuare il rimborso dei titoli di Stato al portatore che siano stati sottratti, smarriti o distrutti, ancorchè sia decorso il termine decennale di prescrizione senza che i titoli stessi risultino rimborsati.

Più in particolare, detta preclusione deriva dall'insieme di alcune norme, per cui si argomenta che: *a)* «i titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede» (articolo 51, primo comma, testè citato, nonchè articolo 564, primo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato); *b)* non si ammette il rilascio di loro «duplicati o altri documenti equipollenti» (stesso articolo 51, secondo comma); *c)* per il relativo rimborso è necessario che i titoli vengano esibiti (articolo 560, primo comma, del richiamato regio decreto n. 827 del 1924, nonchè articolo 28, lettera *a)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1343 del 1963).

Nè, d'altra parte, si ritiene - atteso il carattere di specialità che riveste la normativa concernente i titoli del debito pubblico - che a questi titoli siano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2006, secondo comma, e 2007 del codice civile.

Ora, scopo principale delle norme del presente disegno di legge è appunto quello di consentire - ricorrendo precise condizioni a tutela dell'Erario, quali quelle della tempestiva denuncia, all'Amministrazione competente, dell'evento impeditivo; della prova del possesso; dell'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione senza che il

titolo interessato risulti rimborsato - il rimborso dei titoli in argomento, almeno per l'ammontare concernente il capitale nominale.

L'iniziativa, che riguarda un vasto numero di persone interessate (fra le quali devono specialmente annoverarsi le vittime di eventi criminosi consistenti in furti di titoli pubblici al portatore, anche di cospicuo ammontare, verificatisi nelle cassette di sicurezza delle banche), si rende necessaria soprattutto perchè, anche in questo settore dei rapporti Stato-cittadini, trovi applicazione uno dei principi cardine del nostro diritto positivo (recepto, come noto, nell'articolo 2041 del codice civile), «corrispondente agli scopi di giustizia ed equità che l'ordinamento giuridico deve realizzare», per cui non si possono «tollerare spostamenti patrimoniali disgiunti da una causa giustificatrice» (cfr. paragrafo 792 del Regolamento, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del codice civile). Principio, al momento, sostanzialmente disatteso nella materia di cui trattasi, data la difficoltà di provare il nesso di causalità che, secondo consolidata giurisprudenza, deve sussistere perchè possa trovare applicazione la predetta disposizione dell'articolo 2041 del codice civile.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si dispone quindi l'integrazione dell'articolo 51 del predetto testo unico delle leggi sul debito pubblico, al fine di consentire la corresponsione almeno del capitale nominale dei titoli al portatore sottratti, smarriti o distrutti, qualora gli stessi risultino non rimborsati entro il termine prescrizione dei dieci anni, decorrente dalla data di rimborsabilità.

Con l'articolo 2, ispirato all'esigenza di conseguire l'uniformità di trattamento nell'intero comparto dei titoli di Stato, si

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estende la normativa di cui all'articolo 1 ai Buoni ordinari del Tesoro. Riguardo a questi ultimi titoli, l'iniziativa conferma tutta la sua significatività, pur in presenza del nuovo regime cosiddetto della smaterializzazione dei Buoni ordinari del Tesoro,

iniziato nel 1985, per coloro che hanno operato prima di tale anno.

L'articolo 3 demanda, infine, al Ministro del tesoro il compito di emanare, con proprio decreto, le necessarie disposizioni applicative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - Titoli al portatore. - I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del Tesoro, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilità, fornendone la prova del possesso, può, decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, chiederne il pagamento limitatamente al solo capitale nominale, con apposita domanda da far pervenire alla predetta Amministrazione entro sei mesi dall'avvenuta prescrizione.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.

L'Amministrazione di cui al secondo comma riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi».

Art. 2.

1. Per i Buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, emana le disposizioni per l'applicazione della presente legge.